

## COP21 e TTIP

# Perché il marketing della Commissione Europea su TTIP e sviluppo sostenibile è a spese dell'ambiente e del clima



**Novembre 2015**

Dossier a cura di Fairwatch per la Campagna Stop TTIP Italia

Autore: Alberto Zoratti in collaborazione con Monica Di Sisto (Fairwatch) e con il contributo di Elena Mazzoni e Francesco Panié (Campagna Stop TTIP Italia)

COP21 e TTIP

---

Perché il marketing della Commissione Europea su TTIP e sviluppo sostenibile è a spese dell'ambiente e del clima  
Dossier a cura di Fairwatch - Novembre 2015



## Indice

- Prefazione
- Abstract
- Unione Europea e Sviluppo sostenibile
- Il capitolo del TTIP sullo sviluppo sostenibile: tante parole per nulla
- ISDS e legislazione ambientale. A rischio i risultati della COP21?
- Ambiente e "domestic content"
- TTIP e politica energetica
- Allegati



## Prefazione

Tanto rumore per nulla.

Con queste poche parole si può riassumere la posizione recentemente espressa dalla Commissione Europea su TTIP e ambiente, diritti del lavoro e sostenibilità come riassunta nel capitolo negoziale sullo Sviluppo sostenibile.

Aldilà della retorica profusa dalla Commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom nel presentare il testo, una sua analisi e un excursus degli ultimi trattati di libero scambio conclusi dall'Unione Europea con Paesi terzi, mostrano come le questioni collegate ai diritti del lavoro e dell'ambiente siano costantemente messe in secondo piano rispetto alle esigenze degli investitori e dei mercati e come le normative e i principi del libero mercato abbiano sempre e comunque la precedenza sulla tutela ambientale e del diritto del lavoro.

In esso, infatti, sono contenuti molti concetti, molti *desiderata*, diversi verbi declinati alla prima voce plurale del tempo futuro, ma non si prevede nessun meccanismo vincolante che imponga ai Paesi di tenere in seria considerazione lo sviluppo sostenibile non solo come mantra, ma anche come necessità per il Pianeta di oggi e per quello delle generazioni che verranno.

La COP21, la Conferenza delle Parti sul clima che si tiene a Parigi nel dicembre 2015, sta ponendo una serie di questioni non più ignorabili, a cominciare dall'inadeguatezza degli impegni (volontari) presi dai Paesi firmatari della Convenzione ONU (UNFCCC) che se confermati non impedirebbero alla temperatura media globale di superare i 2°C di aumento rispetto alla temperatura dell'era preindustriale (le attuali stime parlano di un possibile aumento di 3.5°C). Uno scenario che porterebbe a modifiche profonde negli ecosistemi, nella capacità di resilienza dei territori e, conseguentemente, delle comunità che li abitano (e delle loro economie).

La lotta al cambiamento climatico presuppone strategie concrete, normative applicabili, un ribaltamento del senso comune secondo cui la liberalizzazione del commercio e il primato dei mercati porteranno certamente a un aumento del benessere per tutti e a una maggiore tutela ambientale. Anche perché i dati di realtà, e molti studi, stanno dimostrando il contrario.

Ma la Commissione Europea all'interno dei suoi negoziati di liberalizzazione commerciale, sembra ignorare colpevolmente tutto questo. E sperare, convintamente, che lo facciamo anche noi.



## Abstract

Il concetto di sviluppo sostenibile è parte integrante dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea. I continui rimandi al tema e alla questione della sostenibilità ambientale e della coesione sociale, molto spesso non trovano un'efficace rispondenza nelle politiche concrete dell'Europa, in particolare quando si tratta di negoziare e concludere trattati di libero scambio.

La recente presentazione del capitolo sullo Sviluppo Sostenibile all'interno del negoziato TTIP, il Trattato di liberalizzazione commerciale in negoziato tra Stati Uniti e Europa, da parte della Commissaria al commercio dell'Unione Europea Cecilia Malmström, è un'occasione per chiarire definitivamente le reali intenzioni della Commissione e gli obiettivi che le rispettive parti stanno cercando di raggiungere con il negoziato transatlantico.

Al di là di generali enunciazioni relative alle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e agli Accordi Multilaterali sull'Ambiente, questo report dimostra che non esiste alcun meccanismo vincolante che imponga ai Paesi il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei vincoli ambientali, spesso decisi in ambiti multilaterali delle Nazioni Unite.

A differenza dei meccanismi di tutela degli investitori, che prevedono il ricorso ad arbitrati con la possibilità per aziende private di chiedere compensazione economica in caso di politiche contrarie alle loro aspettative di profitto sugli investimenti, o a organismi di risoluzione delle controversie che permettono alle Parti di mettere in campo ritorsioni commerciali in caso di non ottemperanza agli accordi economici stipulati, non esiste nulla di tutto questo in caso di mancato rispetto delle normative sociali e ambientali.

Nessuna condizionalità è stata posta sulla ratifica di tutte le otto convenzioni fondamentali dell'OIL come base minima per la conclusione dell'accordo; nessuna condizionalità su un reale impegno nell'applicare e implementare gli Accordi Multilaterali sull'Ambiente: solo processi consultivi che possono sfociare in raccomandazioni non vincolanti, che non mettono in discussione l'architettura generale del trattato.

Come tutto ciò possa risultare in una proposta ambiziosa sulla sostenibilità e come questo possa garantire un aumento degli standard di tutela e di protezione sociale e ambientale è impossibile capirlo. Soprattutto in un sistema di valori dove viene garantito il primato della libertà del mercato, della tutela degli investitori, dell'importanza della competizione internazionale rispetto alle economie locali.

Quella che emerge è un'impostazione trasversale ai trattati di libero scambio più importanti che la Commissione Europea ha negoziato negli ultimi anni (Corea, Paesi Centramericani, Perù-Colombia, Canada, Singapore) e che si ripropone nel TTIP, considerato assieme al CETA come modello di trattato commerciale di seconda generazione: al di là della retorica sull'obiettivo di rafforzare gli standard sociali e ambientali, l'evidente contraddizione tra i contenuti dei documenti resi pubblici e le dichiarazioni rese alla stampa, mostrano come lo sviluppo sostenibile non sia altro che uno specchietto per le allodole da sventolare a ogni piè sospinto per ridare credibilità a un trattato, il TTIP, che sempre più appare evidente nella sua insostenibilità.

Vale la pena sottolineare che gli Stati Uniti, dal 2007, hanno inserito all'interno dei loro trattati di libero scambio clausole sociali e ambientali vincolanti grazie al possibile utilizzo di panel arbitrali che possono, in ultima istanza, chiedere la sospensione delle preferenze commerciali. Un'evidenza dell'assoluta inadeguatezza della politica europea su questi temi, condita di comunicazioni fuorvianti e manipolazioni evidenti nell'informazione, al di là del giudizio che si può avere sulla politica commerciale statunitense e sulla natura degli accordi di libero scambio di nuova generazione che da diversi anni stanno concludendo con molti Paesi del mondo.

Per questo Fairwatch e la Campagna Stop TTIP Italia, estensori di questo rapporto, concludono che:



- il negoziato sul TTIP va sospeso, perché dimostra di non essere un accordo che ha l'obiettivo di tutelare gli standard sociali e ambientali ma che al contrario dà priorità alla liberalizzazione dei mercati e agli interessi degli investitori rispetto ai diritti del lavoro e dell'ambiente;
- i trattati di libero scambio non sono il luogo adatto dove decidere l'innalzamento degli standard sociali e ambientali o le direttive di tutela ambientale e sociale, che devono essere decisi nei luoghi deputati (ad esempio UNFCCC per il clima, CBD per la biodiversità, OIL per i diritti del lavoro, FAO per le questioni legate all'alimentazione) e applicati senza condizioni a ogni tipo di trattato internazionale;
- revisione delle stime di impatto che dovranno prevedere modelli capaci di tenere in conto gli impatti sociali, sull'occupazione e ambientali dei trattati di libero scambio, sia ex-ante che ex-post;
- necessità di meccanismi vincolanti che prevedano anche la sospensione dell'accordo in caso di non ottemperanza delle normative sociali e ambientali.



## Guida alla lettura

Il presente dossier è stato sviluppato in tre parti: una premessa/abstract, che fornisce una chiave di lettura e alcune raccomandazioni. Un core centrale di analisi su alcuni aspetti legati alla concetto di sostenibilità nel costruito europeo, alla questione dello sviluppo sostenibile all'interno dei negoziati commerciali, in particolar modo nel TTIP, ai meccanismi e ai concetti esplicitati nei trattati di libero scambio. L'ultima parte, strutturata in allegati, presenta un'analisi comparata tra alcuni trattati di libero scambio che la Commissione Europea ha concluso diversi altri Paesi.



## Unione Europea e Sviluppo sostenibile

Il concetto di sviluppo sostenibile, presentato per la prima volta nel 1987 dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED) con il documento "Our Common Future", più conosciuto come Rapporto Brundtland dal nome dell'allora Presidentessa della Commissione Gro Harlem Brundtland, è gradualmente diventato parte integrante dell'architettura istituzionale dell'Unione Europea. Con la firma del Trattato di Amsterdam nel 1997<sup>1</sup>, la progressiva modifica dei Trattati istitutivi dell'UE ha permesso di inserire a pieno titolo lo Sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente come elementi cardine delle fondamenta istituzionali europee.

Il preambolo, al settimo punto, si arricchisce di un elemento di sostenibilità, perché definisce i Paesi membri come "Determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo in conto del principio dello sviluppo sostenibile, nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente [...]"; mentre l'articolo 3C esplicita come "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"<sup>2</sup>.

Un concetto ribadito all'articolo 191 del Titolo XX (Ambiente) del Trattato sull'Unione Europea<sup>3</sup> dove si sottolinea che "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»".

In più passaggi, quindi, l'Unione Europea e le strutture istituzionali che la compongono (Commissione Europea, Consiglio Europeo, Parlamento Europeo) sono chiamate a tenere in considerazione il concetto di Sviluppo sostenibile come elemento istitutivo delle strategie dell'Unione. Il vincolo legale, a volte implicito a volte più esplicito, è posto dal principio, anch'esso contenuto nei trattati fondativi dell'Unione, di una "coerenza delle politiche" in particolare in quei campi, come la politica estera e il commercio internazionale, dove più evidenti possono essere gli impatti ambientali delle decisioni e delle scelte europee<sup>4</sup>.

Quanto questo concetto sia parte integrante della retorica europea, è facilmente verificabile dall'ultima conferenza stampa della Commissaria europea al Commercio internazionale, Cecilia Malmstrom il giorno della presentazione ai media del capitolo sullo Sviluppo sostenibile del TTIP, il Trattato Transatlantico tra Stati Uniti e Unione europea. "Gli accordi europei di libero scambio di nuova generazione - chiarisce la Commissaria<sup>5</sup>, - promuovono inoltre la responsabilità, come recentemente disposto nella nuova strategia commerciale. Ciò significa che vogliamo utilizzare li accordi commerciali per fissare standard ambiziosi e vincolanti, per affrontare sfide globali come la protezione dell'ambiente e dei diritti del lavoro in un mondo globalizzato"- Una lettura che, secondo la Commissione Europea, si dovrebbe rispecchiare nella nuova versione del testo consolidato sullo Sviluppo sostenibile del TTIP dove procedure e normative dovrebbero essere tra le più ambiziose possibili<sup>6</sup>.

Un'interpretazione discutibile agli occhi degli estensori di questo report, che vi accompagneranno in un'approfondita analisi del testo reso formalmente pubblico il 6 novembre 2015, (sebbene i movimenti sociali abbiano fatto filtrare la bozza di documento già a fine ottobre dopo l'XI° Round negoziale di

1 [http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty\\_of\\_amsterdam/treaty\\_of\\_amsterdam\\_it.pdf](http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_it.pdf)

2 Ibidem, pag 25

3 [https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c\\_32620121026it.pdf](https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026it.pdf)

4 Per approfondire il tema della coerenza delle politiche, si può fare riferimento al lavoro coordinato da Fairwatch nell'ambito della piattaforma di ong Concord per il Semestre italiano di residenza dell'Unione <http://www.concorditalia.org/documenti/documenti-semester-europeo/>

5 [http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/ttip-whats-it-labour-environment-and-sustainable-development\\_en](http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/ttip-whats-it-labour-environment-and-sustainable-development_en)

6 [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-5993\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5993_en.htm)



Miami), e attraverso una ricostruzione delle scelte, delle proposte e dei posizionamenti dell'Unione Europea sul tema "ambiente e sviluppo sostenibile" all'interno dei negoziati commerciali bilaterali e multilaterali.



## Il capitolo del TTIP sullo sviluppo sostenibile: tante parole per nulla

Il documento di posizionamento dell'Unione Europea sullo sviluppo sostenibile fu pubblicato sul sito della Commissione nei primi mesi del 2015 (6 gennaio 2015 la sua prima versione), dopo che diverse critiche si sono levate dalla società civile e dall'Ombudsman europeo<sup>7</sup> rispetto al basso livello di trasparenza dei negoziati portati avanti dalla Commissione.

Per far fronte alla crescente opposizione e richiesta di chiarimenti proveniente dalla società civile, già del Consiglio Europeo dell'ottobre 2014, si decise una strategia di comunicazione ampia e articolata, con la produzione di schede informative come corredo dei documenti di posizionamento o di quelli negoziali.

Nel documento pubblicato è esplicitato il "diritto di regolamentare", il cosiddetto "Right to Regulate" dei Governi, in particolare all'articolo 3, dove si sottolinea che "the Parties recognise the right of each Party to determine its sustainable development policies and priorities, to set and regulate its levels of domestic labour and environmental protection, and to adopt or modify relevant policies and laws accordingly". Una formulazione troppo debole, che per essere realmente incisiva si sarebbe dovuta rielaborare in un più forte "Nothing in this Agreement shall prevent a Party" dal determinare, decidere, modificare, rinforzare le proprie legislazioni ambientali e del lavoro.

Già da un'analisi incrociata tra "factsheets"<sup>8</sup> ossia schede in cui la Commissione spiega lo stato dell'arte a suo giudizio, "position papers"<sup>9</sup> ossia i documenti in cui, invece, spiega la sua posizione negoziale, e "textual proposals"<sup>10</sup> ossia i veri e propri testi di negoziato, emergono incongruenze che non possono passare inosservate. Nel Factsheet, i riferimenti al cambiamento climatico<sup>11</sup> e alla risoluzione delle controversie<sup>12</sup> sembrano rassicurare sull'effettiva efficacia delle politiche europee di sostenibilità in ambito trade. Sul clima, ad esempio, il fatto che il "TTIP sostenga gli obiettivi sul clima" dell'Unione Europea è una semplice deduzione, come si potrà vedere dai testi legali non supportata dai fatti, mentre sull'effettiva coerenza delle disposizioni sullo sviluppo sostenibile il meccanismo proposto parla di "risolvere i conflitti" ma non ne chiarisce i termini, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Maggiore chiarezza si può trovare nel Position paper.

Per l'ambito "diritto del lavoro" le Parti in causa si impegnano a far valere l'adesione e l'effettiva implementazione delle Convenzioni dell'ILO, ma con la specifica, che ricorda le eccezioni del Articolo XX del GATT<sup>13</sup>, che ogni azione non dovrà essere considerata come strumento protezionistico<sup>14</sup>, con una formulazione aperta alla più ampia interpretazione. I verbi utilizzati per sostenere l'effettiva implementazione o reatifica, in verità, si fermano a "to promote", "to involve", "to ensure", "to facilitate", senza forme più vincolanti ed esplicite.

Sugli aspetti ambientali, c'è la riaffermazione di un comune impegno nella lotta al cambiamento climatico (con riferimenti alla Convenzione quadro, l'UNFCCC, e alla COP21 di Parigi), nella riconferma degli impegni nel CITES sulle specie in via di estinzione, nella tutela della biodiversità (ma senza alcun riferimento alla CBD, la Convenzione quadro dell'ONU) e alla FAO per la questione legata agli stock ittici e alla loro gestione.

Nessun passaggio sulla questione dei sussidi alle fonti fossili, più volte esplicitato in diversi Vertici internazionali come durante il G8 nel giugno 2015, che ammontano complessivamente a 87 miliardi di

7 <http://www.ombudsman.europa.eu/it/press/release.faces/it/58669/html.bookmark>

8 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153013.1%20TSD.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153013.1%20TSD.pdf)

9 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153024.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf)

10 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc\\_153923.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153923.pdf)

11 "EU climate legislation is not part of the TTIP negotiations. On the contrary, TTIP will support our climate targets, for example by promoting trade and investment in green goods and services".

12 "We want a transparent, independent, mechanism to resolve conflicts within a set timetable and that will allow interested parties from civil society to make their views heard".

13 "measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade"

14 "The recognition that the violation of fundamental principles and rights at work cannot be invoked or otherwise used as a legitimate comparative advantage and that labour standards should not be used for protectionist trade purposes"



euro per l'Unione Europea e 318 miliardi di euro per gli Stati Uniti<sup>15</sup>. Una mancanza che, considerato l'approccio utilizzato in altri Trattati di Libero Scambio come quello con Singapore (vedi allegato) dove essi esplicitamente non si proibiscono, non lascia molte speranze per un reale impegno nel disinvestire dai combustibili fossili per una produzione energetica più sostenibile.

In ogni caso, in nessun passaggio c'è la richiesta di ratificare Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro o di aderire ad Accordi Multilaterali sull'Ambiente (tutti o in parte) come preconditione per l'applicazione del trattato transatlantico, lasciando il tutto nel generico campo delle possibilità future e alle volontà politiche soggettive, senza alcuna forma di vincolo.

Gli aspetti istituzionali prevedono la costituzione di un Punto di contatto nazionale, di un organismo di consultazione tra i rispettivi Governi, organismi di coinvolgimento della società civile e la possibilità di costituire un Panel di esperti per analizzare ed affrontare le questioni maggiormente problematiche. Nessun organismo di risoluzione delle controversie dotato di potere sanzionatorio è previsto, ma si fa solo un generale richiamo all'impegno richiesto ai Governi di giungere, in caso di divergenze su questi temi, a una soluzione soddisfacente tra le Parti.

Rispetto al testo di posizionamento dell'UE, il documento risultante dall'ultimo Round negoziale di Miami (19 – 23 ottobre 2015) mostra alcune evidenti mancanze: tutta la questione legata alla lotta al cambiamento climatico e ogni riferimento alla Convenzione quadro ONU (UNFCCC) e ogni riferimento a un meccanismo di risoluzione delle controversie e agli aspetti istituzionali di gestione del Capitolo Sviluppo Sostenibile sono del tutto omessi. Un ridimensionamento giustificato dalla Commissione Europea con un "rinvio" a data futura delle decisioni in merito, che mostra però la lontananza nelle posizioni tra i due Partner negoziali, oltre che la scarsa convinzione da parte dell'esecutivo europeo di porre questa questione con la stessa forza con la quale, ad esempio, ha posto quella di una protezione forte ed efficiente degli interessi degli investitori, che dal giorno zero dei negoziati è stata ben presente sul tavolo delle trattative. Fermo restando che, persino nella sua versione originaria datata 6 gennaio 2015, la posizione della Commissione non aveva previsto alcun meccanismo vincolante ma solo consultivo per l'eventuale applicazione delle disposizioni in campo sociale e ambientale.

Una tendenza che non solo smentisce le tanto dichiarate velleità di costruire il trattato su basi di sostenibilità chiare e consolidate, ma che mette persino in discussione la richiesta del Parlamento Europeo di maggiore efficacia, come riportato nel testo della Risoluzione Lange votata a Strasburgo l'8 luglio 2015: "ensure that the sustainable development chapter is binding and enforceable and aims at the full and effective ratification, implementation and enforcement of the eight fundamental International Labour Organisation (ILO) conventions and their content, the ILO's Decent Work Agenda and the core international environmental agreements"<sup>16</sup>.

La mancanza di un riferimento esplicito ai meccanismi di governance delle questioni sullo sviluppo sostenibile è stata spiegata con un processo a più tappe, in cui la parte più complessa verrebbe discussa e negoziata successivamente, probabilmente al prossimo Round di Bruxelles, previsto nel gennaio 2016. Facendo così supporre una qualche contrarietà da parte dell'Amministrazione statunitense. Uno scenario piuttosto inconsueto, se si considera che proprio gli Stati Uniti, oramai da diversi anni, hanno scelto di rendere oggettivamente vincolanti le clausole ambientali e sociali all'interno dei propri trattati di libero scambio.

Un cambio di rotta che risale al 10 maggio 2007<sup>17</sup>, quando l'Amministrazione Bush e il Congresso statunitense, guidato allora dalla democratica Nancy Pelosi, raggiunsero un compromesso sul cosiddetto "Bilateral Compact on Free Trade Agreement". Da quel momento alcune questioni, tra cui la tutela

---

15 Constanze Adolf, Jacqueline Cottrell, Amani Joas, Claudia Schulz, TTIP and Fossil Fuel Subsidies: Using international policy processes as entry points for reform in the EU and the USA (March 2013) scaricabile da

<https://us.boell.org/2014/04/03/ttip-and-fossilfuel-subsidies-using-international-policy-processes-entry-points-reform>

16 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+XML+V0//EN>

17 [https://www.iisd.org/pdf/2007/com\\_brave\\_new\\_deal.pdf](https://www.iisd.org/pdf/2007/com_brave_new_deal.pdf)



ambientale e il diritto del lavoro, diventarono parte sostanziale e vincolante dei trattati di libero scambio negoziati dagli Stati Uniti.

Negli accordi precedenti al maggio 2007, mentre il non rispetto delle clausole convenzionali del trattato avrebbe potuto portare alla sospensione delle preferenze commerciali, la non ottemperanza alle norme ambientali e del diritto del lavoro avrebbero portato a una sanzione commerciale (fino a 15 milioni di dollari, da versare in un apposito fondo per implementare gli standard sociali e ambientali). Con il nuovo bipartisan compact, invece, anche il non rispetto delle Convenzioni dell'OIL e degli Accordi Multilaterali sull'Ambiente, almeno di quelle elencati nell'accordo, sono passibili di procedure davanti a un organismo di risoluzione delle controversie con potere di sospensione delle preferenze commerciali.

Un'arma certamente più efficace della proposta europea, che ha avuto già un ambito di applicazione con il Guatemala all'interno del Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR) e che permette al Governo degli Stati Uniti di negoziare un piano di azione per rafforzare e migliorare la legislazione sul diritto del lavoro in Guatemala, con la possibilità di richiedere l'intervento di un panel arbitrale in caso di inadempienza<sup>1819</sup>.

---

18 <http://www.dol.gov/ilab/trade/agreements/guatemalalab.htm>

19 <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/us-guatemala-square-off-as-fta-labour-dispute-advances>



## ISDS e legislazione ambientale. A rischio i risultati della COP21?

Quanto l'Arbitrato internazionale per la protezione degli investimenti sia un rischio per gli Accordi Multilaterali sull'Ambiente, a dispetto di ciò che viene espresso dalla Commissione Europea rispetto al "diritto di regolamentazione" dei Governi, è stato ben espresso da una risoluzione del Parlamento Europeo votata a larga maggioranza nell'Ottobre 2015 dove si chiede esplicitamente che i risultati della Conferenza delle Parti sul Clima programmata a Parigi nel dicembre 2015, nelle parti che impegnano i Governi, non siano passibili di cause di compensazione economica davanti a un arbitrato tra investitori e Stati sullo stile dell'Investor to State Dispute Settlement (ISDS)<sup>20</sup>. Una presa di posizione forte che si basa sulle posizioni del giurista canadese Gus Van Harten espresse nel report "An ISDS Carve-Out to Support Action on Climate Change" pubblicato nel settembre 2015<sup>21</sup>.

Una proposta articolata per confermare e rafforzare il "Right to Regulate" viene proposta da Client Earth e Transport&Environment, due organizzazioni non governative molto attive sui temi del commercio e della sostenibilità, che in una pubblicazione specifica<sup>22</sup> propongono la clausola "Mani Pulite" (Clean Hands Clause), che dovrebbe riaffermare con più forza il diritto dei contraenti di non indebolire le proprie legislazioni ambientali e sociali. Il dispositivo dovrebbe chiarire che "Nothing in this agreement shall be construed as preventing a Party from taking any measure to ensure that the Party is not economically implicated in environmentally or socially harmful behaviour or morally unacceptable behaviour, including when that behaviour takes place outside the territory of that Party".

In una ricerca della Heirinch Boll Foundation ("Investor-state dispute settlement under TTIP – a risk for environmental regulation?"<sup>23</sup>) si chiarisce come, sebbene non sia automatico che i Paesi firmatari debbano pagare una compensazione per aver implementato le proprie legislazioni ambientali, ci sia un "rischio considerevole che questo possa avvenire in un certo numero di casi". Per questo diversi Paesi OCSE hanno espresso preoccupazioni sul ruolo che l'arbitrato internazionale potrebbe giocare nel condizionare le politiche dei singoli Paesi, al punto che Governi come quello australiano hanno scelto di non inserirlo in futuri trattati bilaterali di libero scambio e di investimento<sup>24</sup>. Va chiarito, peraltro, che più che una messa in discussione del "Right to Regulate", il diritto di regolamentazione degli Stati che, formalmente, rimarrebbe invariato, ciò che viene indebolita è l'"ability to legislate", cioè l'abilità (nel senso di ampiezza di gradi di libertà) nel legiferare senza subire ritorsioni commerciali o richieste di risarcimento miliardarie. Scenari che possono portare un Governo a evitare di legiferare o a proporre riforme più deboli e meno incisive, per evitare ricorsi (si chiama tecnicamente "chilling effect" ossia l'effetto secondario di raffreddamento della volontà del legislatore di porre limiti alla portata di un trattato come questo).

Diversi precedenti mostrano come un meccanismo di tutela dei diritti degli investitori come l'ISDS, che sposta l'equilibrio di potere a vantaggio degli interessi privati, possa avere impatti non indifferenti sulla capacità di regolamentare aspetti delicati, come quello ambientale, da parte dei Governi. Uno studio pubblicato dal centro studi canadese Canadian Center for Policy Alternatives nel gennaio 2015<sup>25</sup> mostra come il Canada, all'interno del NAFTA, il Trattato di libero scambio concluso da Messico, Stati Uniti e

20 Risoluzione P8\_TA-PROV(2015)0359 adottata il 14 Ottobre 2015 "Towards a new international climate agreement in Paris (2015/2112(INI))" che chiarisce come segue: "Calls on the [European] Commission and the Member States to ensure that any measure adopted by a Party to the Paris Agreement relating to the objective of stabilising greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, or relating to any of the principles or commitments contained in Articles 3 and 4 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, will not be subject to any existing or future treaty of a Party to the extent that it allows for investor-state dispute settlement"

21 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2663504](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2663504)

22 [http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2015\\_10\\_Environment\\_in\\_TTIP\\_equal\\_consideration\\_exec\\_summary\\_FINAL\\_new\\_logo.pdf](http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2015_10_Environment_in_TTIP_equal_consideration_exec_summary_FINAL_new_logo.pdf)

23 <https://www.boell.de/sites/default/files/investor-state-dispute-settlement-under-ttip-hbs.pdf>

24 Gillard Government Trade Policy Statement: Trading our way to more jobs and prosperity, April 2011

25 <https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015>



Canada nel 1994, sia stato il Paese che più ha subito denunce da parte di investitori privati dal 2005 ad oggi, proprio a causa dell'approvazione di legislazioni più restrittive sull'ambiente (come il bando sul fracking in Quebec).

Diverse analisi sono state condotte a partire dallo scenario creato con il NAFTA, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico, considerato uno dei primi trattati a contemplare almeno nel preambolo il concetto di sviluppo sostenibile. Alcune però convergono nel sottolineare come l'inserimento del Chapter 11, che riguarda la protezione degli investimenti e l'istituzione di un arbitro, sia stato una delle principali cause di indebolimento della componente della "tutela ambientale" che sarebbe dovuta essere uno degli elementi qualificanti il trattato<sup>26</sup>.

Va comunque chiarito che i possibili impatti del TTIP sulla lotta al cambiamento climatico, qui riportati, sono affrontati in modo volutamente parziale dal momento che vengono affrontati solo alcuni aspetti del negoziato (ISDS, cogenza capitolo sviluppo sostenibile, questione energetica). Non si fa cenno ai possibili impatti della liberalizzazione del mercato dei servizi né, tanto meno, del mercato agroalimentare che secondo alcune recenti pubblicazioni<sup>27</sup> del USDA (il Dipartimento all'Agricoltura degli Stati Uniti) porterebbe a un aumento a doppia (e a volte a tripla) cifra delle esportazioni statunitensi verso l'Unione Europea, in particolare di carne e di pollame, con conseguente incremento di trasporti internazionali, utilizzo di prodotti chimici, cambiamento dell'uso del suolo.

---

26 <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1153&context=sdlp>

27 <https://stopttipitalia.files.wordpress.com/2015/11/usda-ttip.pdf>



## Ambiente e "domestic content"

Un altro aspetto non secondario e che riguarda, in modo orizzontale, la filosofia che ispira il TTIP e tutti i trattati di libero scambio (compresi gli accordi multilaterali) è la progressiva messa fuori gioco del "domestic content" nelle scelte di politica economica dei Paesi, ossia della messa fuori legge di tutte quelle politiche e pratiche orientate a qualificare la produzione, la spesa, il consumo, gli appalti, i servizi a contenuto nazionale sulla base di specifici criteri, anche legati alla qualità sociale ed ecologica degli stessi. Al di là di specifiche eccezioni, che sono elencate ad esempio all'articolo XX del GATT (l'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio) e che possono essere solo temporanee e giustificate da situazioni di particolare gravità, il principio del Trattamento Nazionale (National Treatment) è alla base del diritto commerciale internazionale dai tempi del primo GATT (1948). Secondo questo principio, soggetti economici locali e internazionali devono subire lo stesso trattamento, garantendo così un terreno di competizione prevedibile e uguale per tutti gli attori in gioco.

Un approccio che non tiene in considerazione quanto l'apporto locale, sia in termini di intervento pubblico che di contenuto e ricaduta locale sia di forza lavoro che di componentistica (nel caso della manifattura), siano sostanziali per garantire una vera e propria economia locale e un futuro decente in tutti i territori delle due sponde dell'Atlantico. L'imposizione del principio del Trattamento Nazionale può limitare il Diritto di Regolamentazione dei Governi, soprattutto nella loro capacità di programmare uno sviluppo economico adeguato al contesto. Questo è tanto più vero quando si parla di Green economy e di lotta al cambiamento climatico, che prevedono strategie spesso nazionali, se non addirittura locali, e come nel caso dei cosiddetti "Appalti verdi" o "Appalti sociali", funzionano se possono puntare su discriminanti positive per premiare chi sopporta costi superiori ma garantisce una diversa qualità interna ed esterna delle proprie realizzazioni.

Il recente caso presentato davanti al Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per la risoluzione della controversia commerciale tra Canada e Giappone sugli incentivi alla Green economy "locale"<sup>28</sup>, e l'indicazione al Governo di Ottawa a cambiare la propria legislazione perché "distorsiva del mercato" mostra con chiarezza come, al di là del dispositivo utilizzato (il DSB che è un tribunale "tra Stati" o l'ISDS che è una corte tra investitore e Governi), siano i principi di riferimento a indebolire e limitare l'azione dei Governi e delle comunità locali.

Una preoccupazione diffusa e che potrebbe toccare, nello specifico, tutti quei tentativi nazionali di sostenere lo sviluppo di una Green economy locale<sup>29</sup>.

La questione degli appalti pubblici nel negoziato TTIP e l'obiettivo dell'Unione Europea di cancellare le politiche "Buy American" soprattutto a livello subfederale e statale, va nella direzione di impedire ogni intervento pubblico di riequilibrio dell'economia, attraverso un contenuto locale nella produzione o nella manifattura, che potrebbe avere ripercussioni non indifferenti nella logica di rafforzare le economie locali e le filiere territoriali. Quel poco di agricoltura di qualità di piccola e media dimensione che anche negli Usa si va recuperando negli ultimi anni, nasce tra le pieghe di queste politiche di investimento discriminatorie che la presidenza Obama ha rintrodotto esplicitamente negli ultimi anni<sup>30</sup>. Dobbiamo liberarci dal luogo comune che liberalizzare sia sempre un bene e proteggere sia sempre un male: discriminare il male, il malsano, il nocivo deve rimanere un diritto, come sostenuto nel quadro legale delle Nazioni Unite, non una concessione, come accade nel quadro normativo promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, che consente l'applicazione di misure di salvaguardia (art. XIX del GATT e specifico accordo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, 1986-1994), solo per gravi e conclamate emergenze generali (dovute, per es., alla protezione della salute, dell'ambiente, delle risorse

28 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds412\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm)

29 <http://www.renewableuk.com/en/news/blog/index.cfm/id/A0DB148A-E546-41C8-A83275E2366D3623>

30 Una lettera di un giovane allevatore statunitense al New York Times spiega la transatlanticità delle contraddizioni del modello contenuto nel TTIP [http://www.nytimes.com/2014/08/10/opinion/sunday/dont-let-your-children-grow-up-to-be-farmers.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2014/08/10/opinion/sunday/dont-let-your-children-grow-up-to-be-farmers.html?_r=0)



esauribili, art. XX del GATT e XIV del GATS) e quelle relative alla sicurezza nazionale (art. XXI del GATT e XIV-bis del GATS). Ma si deve, ad ogni modo, trattare di vere e proprie emergenze/urgenze, e non di scelte strategiche, politiche, tantomeno di modello di organizzazione della società o dell'ambiente. Gli Stati che più beneficiano del "contenuto locale (o Local Content Requirements) sono Spagna, Francia, Grecia e Italia. Per queste ultime due è valso anche una causa intentata dalla Cina in ambito WTO nel 2012. Secondo l'EWEA (European Wind Energy Association), i LCR verranno cancellati con il TTIP perché considerati barriera non tariffaria.



## TTIP e politica energetica

Inserire nel TTIP un capitolo specifico sull'energia è uno degli obiettivi, per ora non ancora raggiunto, della Commissione europea. Questioni di geopolitica da una parte, ma anche l'obiettivo dichiarato di consolidare una vera e propria "Energy Union" all'interno del mercato unico europeo, spingono i negoziatori europei all'apertura di un filone specifico di negoziato sulle questioni energetiche. Una richiesta che più di una volta ha ricevuto un netto diniego da parte dell'Amministrazione americana<sup>31</sup> che tiene molto alla prerogativa federale sovrana della gestione e della programmazione della politica energetica nazionale.

Tra i pochi documenti riservati resi pubblici dalla società civile c'è un "non-paper"<sup>32</sup>, cioè un contributo informale socializzato con l'altra parte negoziata datato 20 settembre 2013 e redatto dalla DG Trade (la Direzione Generale Commercio della Commissione europea) che va nella direzione di sviluppare infrastrutture e politiche per una facilitazione negli scambi di idrocarburi e combustibili fossili, in particolar modo gas naturale e petrolio, e per una facilitazione dei processi di esplorazione ed estrazione. Nella parte "Localisation in the renewable energy sector", la Commissione europea sottolinea come non siano ammessi "local content requirements", sottolineando ulteriormente la validità del "trattamento nazionale", ossia della assoluta parificazione tra soggetti nazionali ed esteri come principio guida della proposta di accordo.

Diversi studi<sup>33</sup>, d'altro canto, hanno sottolineato come la liberalizzazione del mercato energetico (come la cancellazione del bando statunitense all'esportazione di petrolio, che risale agli anni settanta) sia difficilmente affrontabile in tempi brevi a causa di difficoltà legate alla politica interna statunitense, e come il profilo dei mercati internazionali e delle loro dinamiche di prezzo stiano favorendo più una relazione Stati Uniti – Paesi asiatici che non Stati Uniti – Unione Europea. In ogni caso, la conclusione di un trattato transatlantico che comprenda anche un capitolo specifico sull'energia avrebbe un impatto sensibile sul possibile aumento dell'esportazione di Gas naturale (ferma restando la necessità di maggiori infrastrutture dal lato dell'offerta statunitense per la liquefazione) più che di carbone (che non ha particolari ostacoli tariffari o non tariffari) o di petrolio (che risente del bando all'esportazione). Il Gas naturale sarebbe reso molto più conveniente a livello economico dall'aumento della produzione interna statunitense dovuta alla pratica del fracking, ma che proprio per questo, in caso di apertura del mercato, aumenterebbe le preoccupazioni di un maggiore impatto ambientale e climatico dovuto all'aumento delle estrazioni di gas di scisto. E di un aumento della pressione sui Paesi europei perché introducano anche nei nostri territori la pratica del fracassamento della crosta terrestre per via chimica ed esplosiva, che un così grave impatto sta avendo sulla qualità ambientale e geologica dei territori nei quali viene attualmente praticata.

Anche il petrolio da sabbie bituminose, greggio o raffinato, potrebbe finalmente avere diffusione più ampia nell'Unione. È estratto quasi tutto in Canada, ma una buona quantità arriva fino agli Stati Uniti. Se un'eventuale nuova Amministrazione rimettesse in agenda la costruzione del maxi oleodotto Keystone XL, appena bocciato da Obama (che unisce la provincia canadese dell'Alberta alle coste della Florida), 800 mila barili al giorno potrebbero prendere la strada dell'export tramite gli Stati Uniti.

Oggi L'Unione europea oppone all'ingresso di questo carburante estremamente inquinante le barriere della direttiva sulla qualità dei carburanti (FQD). Si tratta di una delle politiche chiave dell'UE adottate nell'ambito del pacchetto clima-energia nel 2009. Serve rispondere all'esigenza di ridurre del 6% entro il 2020 (rispetto ai livelli 2010) l'intensità di carbonio dei carburanti da trasporto. Il testo della direttiva è del 2012 (Commissione Barroso), ma nell'ottobre del 2014 la Commissione Juncker ha pubblicato una proposta di implementazione dell'articolo 7bis, che ne mina alla base i presupposti. A suggerire questa mossa è stata l'azione di lobbying dei governi statunitense e canadese, a loro volta pressati dall'industria.

31 [http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/13/c\\_134062590.htm](http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/13/c_134062590.htm)

32 <http://big.assets.huffingtonpost.com/TTIPNonPaper.pdf>

33 <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiw1528.pdf>

## Allegato 1

### Lo sviluppo sostenibile nell'Accordo Unione Europea – Corea (2011)

All'articolo 13.3 dell'Accordo, il testo chiarisce come "ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinché la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformità delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5 [...]"<sup>34</sup>. Per quanto riguarda le "Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro" (Art. 13.4), l'obiettivo è quello di "rispettare, promuovere e realizzare" nelle "leggi e pratiche" alcuni principi di riferimento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO):

- a) Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione

Nessun obbligo a ratificare almeno le otto Convenzioni fondamentali dell'OIL, ma solo un generico impegno della parti per adoperarsi "assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate»". Ma i quattro principi di riferimento non soddisfano le otto Convenzioni fondamentali che dovrebbero essere la base minima di riferimento.<sup>35</sup> La Corea, ad oggi, ne ha ratificate solo 4 su 8<sup>36</sup>: C100 (Equal remuneration), C111 (Discrimination), C138 (Minimum Age), C182 (Worst Form of Child Labour), sebbene nel settembre 2015 un Piano di azione congiunto preveda la possibilità per la Repubblica di Corea di ratificare le quattro rimanenti.

Sugli "Accordi multilaterali in materia di Ambiente" (Art. 13.5) l'unico riferimento è all'UNFCCC, la Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, al Protocollo di Kyoto e al Bali Action Plan. Nessun riferimento ad altre convenzioni ONU, come quella sulla Biodiversità (CBD) e al Protocollo di Nagoya sulla protezione delle risorse genetiche, né alla Convenzione di Washington sulle specie minacciate di estinzione (CITES). Tanto meno agli altri accordi multilaterali globali di riferimento<sup>37</sup>.

Se vengono strutturati organismi e procedure ad hoc per la cooperazione (come il Meccanismo Istituzionale che prevede un Comitato sullo sviluppo sostenibile, consultazioni governative e un pool di esperti). **La Risoluzione delle Controversie (Capo 14, Art. 14.1 e segg.)** che prevede in caso di non conformità la trasmissione di un lodo vincolante alle parti in causa da parte di un pool arbitrale è **applicabile a tutto il trattato tranne che nella sua componente legata allo sviluppo sostenibile (rispetto dei diritti del lavoro e degli accordi multilaterali sull'ambiente)**, l'articolo 13.16 infatti chiarisce che "per ogni questione attinente al presente capo (Sviluppo sostenibile, NdR), le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 (Consultazioni governative, NdA) e 13.15 (Pool di esperti, NdA)".

34 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN> – pagina 64

35 <http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm>

36 [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200\\_COUNTRY\\_ID:103123](http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103123)

37 <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/accordi-multilaterali>



## Allegato 2

### Accordo di Associazione Unione Europea – Paesi Centramericani (2012)<sup>38</sup>

All'articolo 50 della Parte III (Cooperation) sulla parte "Ambiente" si evidenzia come "the Parties shall pay due attention to the relationship between poverty and the environment and the impact of economic activity on the environment including the potential impact of this Agreement", tra i punti sostanziali di intervento si ricordano l'inquinamento, la gestione delle acque, la desertificazione e il cambiamento climatico. Nessun riferimento chiaro ad Accordi Multilaterali o a Convenzioni specifiche ma un elenco di desiderata<sup>39</sup> sostenuti da verbi come: "promoting", "encouraging", "assisting", "strengthening".

L'art. 284 del Titolo VIII (Sustainable Development) della IV parte (Trade) dell'accordo<sup>40</sup> indica gli obiettivi generali di armonizzare il commercio con uno sviluppo sostenibile, ma già il comma 4 chiarisce come "Le Parti non dovranno ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie come all'articolo X".

Le Parti, per ciò che riguarda il diritto del lavoro, riaffermano la loro volontà di implementare nelle loro leggi le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO, così come alcune delle Convenzioni Ambientali più importanti come: il Protocollo di Montreal sull'Ozono, la Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici, la CITES, la CBD, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, l'UNFCCC e il Protocollo di Kyoto.

Viene definito un meccanismo di monitoraggio con un "Board on Trade and Sustainable Development" e la costituzione di gruppi di esperti che coinvolgono anche realtà della società civile. Al di là però di un Civil Society Forum<sup>41</sup> e di un processo di consultazione governativo.

In caso di non ottemperanza agli obiettivi di sviluppo sostenibile, è possibile insediare un collegio di esperti che ha tra i suoi termini di riferimenti un ruolo puramente consultivo<sup>42</sup>.

**Non è previsto alcun meccanismo di risoluzione delle controversie né tanto meno di sanzione commerciale in caso di non ottemperanza delle indicazioni del report elaborato dal Panel di esperti.**

38 <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689>

39 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc\\_147663.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147663.pdf) – pag 36

40 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc\\_147664.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147664.pdf) – pag 230

41 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc\\_147664.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147664.pdf) – pag 244

42 "to examine whether there is a failure by a Party to comply with the obligations set out under Articles 286, paragraph 2, 287, paragraph 2, 3 and 4 and 291 of this Title, and to make non-binding recommendations for solution of the matter. In case of matters concerning the enforcement of legislation, the terms of reference of the Panel of Experts shall be to determine if there is a sustained or recurring failure by a Party to effectively implement its obligations". Ibidem, pag 249

### Allegato 3

#### Accordo di Associazione Unione Europea – Perù e Colombia (2012)<sup>43</sup>

Il capitolo sullo sviluppo sostenibile (Title XI, art. 267) dell'accordo riprende nelle sue linee generali gli aspetti già visti per i trattati precedenti. I principali obiettivi vengono riassunti nel favorire dialogo e cooperazione tra le parti, nel rafforzamento delle normative su lavoro e ambiente, nel rafforzamento del ruolo del commercio per la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

Esattamente come per gli altri trattati considerati, e con chiaro riferimento all'articolo XX del GATT, al paragrafo 5 si sottolinea come "the provisions of this Title shall not be interpreted or used as a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties or as a disguised restriction to trade or investment", concetto che lascia aperta la porta alle più diverse interpretazioni e applicazioni, ma che comunque mette un primato alla questione della "non distorsione del mercato" rispetto alla reale tutela ambientale e sociale.

Per ciò che riguarda la tutela dei diritti del lavoro, vengono riportati i quattro principi dell'OIL già inseriti in altri trattati, senza alcuna condizionalità rispetto alla ratifica (almeno) delle otto Convenzioni fondamentali. Un elenco più ampio si ritrova invece sul lato ambientale, con una serie di Convenzioni e Protocolli citati<sup>44</sup> e con la possibilità di aggiungerne altri su indicazione del Sub-Committee on Trade and Development. Ma l'implementazione degli accordi multilaterali nelle normative nazionali non dovrebbero essere applicate "in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties or a disguised restriction on trade".

Particolare rilevanza assume la questione della biodiversità, al punto che le viene dedicato un articolo ad hoc (art. 272). Un passaggio concettuale importante è al paragrafo 5, dove viene ribadito, con chiaro riferimento alla Convenzione Onu sulla biodiversità (CBD), il diritto di ogni Paese a mantenere la propria sovranità sulle risorse genetiche e naturali<sup>45</sup>. Azioni concertate a livello nazionale e con un chiaro riferimento alla possibilità dei Governi di mettere in campo azioni autonome si trovano anche per la lotta al cambiamento climatico e per la tutela delle specie in via di estinzione.

Rimane però aperta la questione della non cogenza di concetti che, seppure nella loro generalità e possibilità di interpretazione, indicano una direzione certamente sostenibile: tra i meccanismi istituzionali c'è la creazione di un Sub-committee on Trade and Development, di un canale di dialogo con la società civile, di un processo di consultazioni governative e di un gruppo di esperti. **Un meccanismo consultivo che, come chiarisce il paragrafo 5 dell'articolo 285: "This Title is not subject to Title XII (Dispute Settlement)". Nessuna sanzione né ritorsione commerciale in caso di non ottemperanza con le disposizioni sulla tutela ambientale e sociale.**

C'è possibilità di intervenire sugli scambi, in deroga e sotto la supervisione della WTO, solo in caso di squilibrio nella bilancia dei pagamenti, quindi solo di fronte a un chiaro sbilanciamento dell'import-export<sup>46</sup>.

43 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc\\_147704.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf)

44 "the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted on 16 September of 1987, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal adopted on 22 March 1989, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants adopted on 22 May 2001, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora signed on 3 March 1973 (hereinafter referred to as "CITES"), the CBD, the Cartagena Protocol on Biosafety to the CBD adopted on 29 January 2000, the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change adopted on 11 December 1997 (hereinafter referred to as "Kyoto Protocol") and the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade adopted on 10 September 1998"

45 "Recalling Article 15 of the CBD, the Parties recognise the sovereign rights of States over their natural resources, and that the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to their domestic legislation".

46 "If a Party experiences serious external financial or balance-of-payments difficulties or threat thereof, that Party may adopt or maintain restrictive measures with regard to trade in goods, trade in services and establishment, including on payments or transfers related to such transactions.



## Allegato 4 Accordo di Libero Scambio Unione Europea – Canada (2014)

Nel preambolo, le Parti riaffermano "il loro impegno nel promuovere lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni economiche, sociali e ambientali"<sup>47</sup>.

Il capitolo sullo Sviluppo sostenibile (capitolo XX)<sup>48</sup> prevede la costituzione di un "Board", ancora da definire, e di un Forum della società civile. Sulle questioni dedicate al lavoro (Chapter X+1: Trade and Labour) viene ribadito il diritto a regolamentare "Right to Regulate" delle due parti, e vengono elencati i quattro principi che si ritrovano nei trattati precedentemente analizzati.

Anche in questo caso vengono elencati alcuni principi di riferimento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO):

- a) Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione

Nessun riferimento all'obbligo di ratificare le Otto Convenzioni fondamentali OIL. Il Canada ne ha rarificate 6 di 8: C029 (Forced Labour), C087 (Freedom of Association), C100 (Equal Remuneration), C105 (Abolition of Forced Labour), C111 (Discrimination), C182 (Worst Form of Child Labour).

Per garantire il rispetto delle normative sul lavoro e degli impegni internazionali di ciascuna parte in tema di diritto del lavoro, si rimanda alle leggi nazionali e al sistema giuridico nazionale.

I meccanismi istituzionali previsti dal CETA, considerano la nomina di un Punto di contatto nazionale, la possibilità di avere consultazioni governative su richiesta di una Parte, la costituzione di un Panel di esperti con il potere di fornire raccomandazioni<sup>49</sup>. In caso di controversia, nessuna procedura sanzionatoria è prevista, ma solo un processo consultivo di coinvolgimento di expertise specifiche e con la consultazione dei Governi<sup>50</sup>.

Il capitolo ambientale (Trade and Environment) si riferisce generalmente agli Accordi Multilaterali sull'ambiente, senza elencarne alcuno. Solo negli articoli specifici si evidenzia CITES, per le specie in via di estinzione, e IUU per la pesca sostenibile. Viene, anche in questo caso, inserito un generico riferimento al Right to Regulate e alla centralità dei sistemi giuridici nazionali in caso di non ottemperanza delle regole e delle normative ambientali.

**Anche per l'Ambiente, come per il Capitolo Lavoro, non esiste alcun meccanismo di risoluzione delle controversie sanzionatorio, e per questo vincolante in modo efficace.**

47 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc\\_152806.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf)

48 Ibidem, pag 371

49 "to examine, in the light of the relevant provisions of the Trade and Labour chapter, the matter referred to in the request for the establishment of the Panel of Experts, and to issue a report, in accordance with Article 12 (Panel of Experts) of Chapter ... (Trade and Labour), making recommendations for the resolution of the matter" – Ibidem, pag 381

50 Ibidem, pag 382



## Allegato 5 Accordo di Libero Scambio Unione Europea – Singapore (2014)<sup>51</sup>

Anche per Singapore vengono elencati alcuni principi di riferimento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO):

- a) Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione

Nessun riferimento all'obbligo di ratificare le Otto Convenzioni fondamentali OIL. Singapore ne ha rarificate 6 di 8: C029 (Forced Labour), C098 (Right to Organize and Collective Bargaining), C100 (Equal Remuneration), il C105 (Abolition of Forced Labour) non è in vigore sebbene ratificato, C138 (Minimum Age), C182 (Worst Form of Child Labour).

Sul capitolo ambientale, si fa chiaro riferimento alla lotta al cambiamento climatico e alla Convenzione Quadro Onu (UNFCCC), alla CITES per le specie in via di estinzione e all'IUU per combattere le forme di pesca insostenibile.

Una riflessione interessante merita la questione dei sussidi ai combustibili fossili che non vengono vietati. Si sottolinea come i "sussidi proibiti", elencati all'articolo 12.7 del trattato, non riguardano i sussidi all'industria del carbone, mentre la riduzione dei sostegni alla produzione fossile è un obiettivo da "condividere"<sup>52</sup>.

L'articolo 13.15 prevede meccanismi di monitoraggio per verificare gli impatti sociali e ambientali. **Sono previste consultazioni governative, ma nessun meccanismo di mediazione e di risoluzione delle controversie è previsto, né un meccanismo sanzionatorio in caso di non ottemperanza. Al contrario, sono esplicitamente esclusi**<sup>53</sup>.

---

51 [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc\\_151766.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151766.pdf)

52 Ibidem – pag 7

53 "In case of disagreement on any matter arising under this Chapter, the Parties shall only have recourse to the procedures provided for in Article 13.16 (Government Consultations) and Article 13.17 (Panel of Experts). Chapter Fifteen (Dispute Settlement) and Chapter Sixteen (Mediation Mechanism) do not apply to this Chapter." Ibidem, pag 9